

## **Il limite oltre il quale non può spingersi l'interpretativa di inammissibilità per omessa interpretazione “conforme a” e il suo diverso “colore” rispetto alla decisione di infondatezza\***

di Andrea Bonomi \*\*  
(25 ottobre 2013)

**SOMMARIO:** 1) Premessa. - 2) Le critiche rivolte da una parte della dottrina alle interpretative di inammissibilità. - 3) Il limite delle interpretative di inammissibilità (la particolare ipotesi delle interpretative di inammissibilità che “contengono in sé” un'interpretativa di rigetto “mascherata”).

### **1) Premessa**

E' noto che già verso la fine degli anni ottanta, più in particolare nella sentenza n. 456 del 1989<sup>1</sup>, la Corte costituzionale si era espressa nel senso dell'inammissibilità della questione dopo aver ritenuto “indispensabile che il giudice *a quo* prospetti... l'impossibilità di una lettura adeguata ai detti principi [costituzionali]; oppure che lamenti l'esistenza di una costante lettura della disposizione denunciata in senso contrario alla Costituzione... Altrimenti tutto si riduce ad una richiesta di parere alla Corte cost., incompatibile con la funzione istituzionale di questo Collegio ...” e aveva potuto ribadire questo concetto nei primi anni novanta e più specificamente nell'ordinanza n. 451 del 1994<sup>2</sup>, in cui la stessa Corte aveva pronunciato la manifesta inammissibilità della questione non solo per “l'immanente... carattere di ipoteticità [della questione sollevata]” ma anche a causa della riscontrata “abdicazione, da parte del giudice *a quo*, alla doverosa previa verifica di praticabilità di una interpretazione adeguatrice del dato normativo sospetto di illegittimità”.

Tuttavia, è altrettanto noto che la vera e propria inaugurazione delle decisioni cosiddette interpretative di inammissibilità, come sono state efficacemente definite fin da subito in dottrina<sup>3</sup>, è dovuta dalla nota decisione n. 356 del 1996<sup>4</sup>, in cui si trova scritta la lapidaria affermazione – che in seguito sarebbe divenuta di “uso comune” in sede di giurisprudenza costituzionale – secondo la quale “in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali”. A partire da questa decisione, laddove il giudice remittente viene meno al dovere di seguire l'interpretazione adeguata ai principi costituzionali – dovere che si tramuta in semplice facoltà solo laddove sia presente un diritto vivente perché in tal caso il giudice avrà la possibilità di scelta fra seguire una propria interpretazione conforme diversa dal diritto vivente ritenuto incostituzionale oppure impugnare quest'ultimo davanti alla Corte, la quale, nel decidere la questione, potrà giudicare il diritto vivente non in contrasto con la Costituzione oppure propendere per la soluzione opposta ma non potrà comunque avanzare proprie interpretazioni alternative<sup>5</sup>–, la Corte adotta perlopiù la formula dell'inammissibilità: in altri termini, come è stato ben detto, i giudici devono procedere all'interpretazione adeguatrice “*prima*, e preferibilmente

\* Scritto sottoposto a *referee*.

<sup>1</sup> In *Giur. Cost.* 1989, 2090.

<sup>2</sup> In *Giur. Cost.* 1994, 3916.

<sup>3</sup> Cfr. E. LAMARQUE, *Una sentenza «interpretativa di inammissibilità?»*, in *Giur. Cost.* 1996, 3107; M.R. MORELLI, *Ancora una nuova tipologia di decisione costituzionale: la «interpretativa di inammissibilità» (A proposito della sentenza n. 347 del 1998, sulla azione di disconoscimento di figlio nato mediante inseminazione eterologa)*, in *Giust. Civ.* 1998, I, 2411.

<sup>4</sup> In *Giur. Cost.* 1996, 3096 ss.

<sup>5</sup> Cfr., per tutti, R. ROMBOLI, *L'attività creativa di diritto da parte del giudice dopo l'entrata in vigore della Costituzione*, in G. CAMPANELLI (a cura di), *Controllare i giudici? (Cosa, chi, come, perché)*, Torino 2009, 29-30.

al *posto*, della Corte”<sup>6</sup> quasi che la stessa Corte, attraverso il ricorso all'interpretativa di inammissibilità, volesse dire “prima tu giudice esaurisci il tuo compito interpretativo, dopo semmai, nell'eventualità che esso fallisca, intervengo io”<sup>7</sup>.

In senso favorevole a questo orientamento della Corte è stato osservato che la preferenza per l'interpretazione conforme a Costituzione si basa sul principio della presunzione di legittimità costituzionale delle leggi, le quali devono, nella misura in cui si rivela possibile, essere interpretate in senso costituzionalmente conforme anche superando il significato che sembra immediatamente ricavabile dalla lettera che, in sé e in quanto tale, è sempre suscettibile di ambiguità e si è così concluso che attraverso la dottrina dell'interpretazione conforme la Corte, offrendo in positivo, appunto, il significato conforme a Costituzione, coltiva quel rapporto di collaborazione che finora si è rivelato proficuo con l'amministrazione e soprattutto con la giurisdizione<sup>8</sup>. In altri termini, si è enfatizzato il merito della dottrina dell'interpretazione conforme consistente nel valorizzare l'efficacia precettiva della Costituzione nel singolo caso concreto e cioè nel saper coinvolgere attivamente il giudice ordinario nel processo di attuazione della Costituzione<sup>9</sup> e non si è mancato di sottolineare le ricadute che tale dottrina ha sullo stesso principio della ragionevole durata del processo, il quale risulta più facilmente rispettato laddove il giudice scelga ed applichi al caso concreto una norma costituzionalmente compatibile e dunque “valida” anziché sollevare questione di costituzionalità su una norma di dubbia costituzionalità<sup>10</sup>: da ciò si è tratta la conclusione che “la via ormai intrapresa del costante coinvolgimento dei giudici nell'uso di quel canone interpretativo [conforme a Costituzione], guidato ed orientato dalla giurisprudenza costituzionale, sembra davvero irrinunciabile”<sup>11</sup>.

Quanto, poi, all'utilizzo della formula dell'inammissibilità da parte della Corte nell'ipotesi in cui il giudice *a quo* non ottemperi al dovere di interpretare in modo conforme a Costituzione la disposizione impugnata, è stato osservato che “l'omessa verifica di praticabilità di una interpretazione adeguatrice equivale... al mancato riscontro dell'esistenza di una questione configurabile come «questione di legittimità costituzionale», e non meramente interpretativa, e si risolve quindi nell'inosservanza, *a fortiori*, dell'obbligo di motivazione sulla «non manifesta infondatezza» della questione di legittimità”<sup>12</sup>.

## 2) Le critiche rivolte da una parte della dottrina alle interpretative di inammissibilità

Questa dottrina è stata sottoposta da parte di autorevoli commentatori a varie critiche, peraltro talmente note che in questa sede ci limiteremo soltanto a ricordarle fuggacemente.

<sup>6</sup> E. LAMARQUE, *Il seguito delle decisioni interpretative e additive della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali (anni 2000-2005)*, in *Riv. trim. di dir. pubbl.* 2008, 715.

<sup>7</sup> G. SORRENTI, *Intervento*, in *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, Milano 2010, 328.

<sup>8</sup> In tal senso cfr., *inter alios*, A. GARDINO CARLI, *Giudici e Corte costituzionale nel sindacato sulle leggi – Gli «elementi diffusi» del nostro sistema di giustizia costituzionale*, Milano 1988, 86; M. RUOTOLO, *Intervento*, in *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, cit., 311-312.

<sup>9</sup> In tal senso A. ANZON, *La problematica convivenza della dottrina dell'interpretazione conforme a Costituzione con la dottrina del diritto vivente*, in *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, cit., 319.

<sup>10</sup> Cfr. A. RAUTI, *Interpretazione adeguatrice e ragionevolezza: la prospettiva dei giudici «comuni»*, in M. D'AMICO e B. RANDAZZO (a cura di), *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, Torino 2009, 77.

<sup>11</sup> Così G. SERGES, *L'interpretazione conforme a Costituzione tra tecniche processuali e collaborazione dei giudici*, in *Scritti in onore di Franco Modugno*, IV, Napoli 2011, 3380.

<sup>12</sup> M.R. MORELLI, *Doverosità della previa verifica di una possibile «interpretazione adeguatrice» ai fini dell'inammissibilità dell'incidente di costituzionalità e diverso regime del giudizio in via principale*, in *Giust. Civ.* 1997, I, 2357.

E' stato infatti osservato innanzitutto che l'utilizzo dell'interpretativa di inammissibilità al fine di "sanzionare" il giudice che non ha sperimentato l'interpretazione adeguatrice "conduce – al limite – ad una specie di sindacato diffuso, in cui il giudice finisce col riservare solo a se stesso l'interpretazione e l'applicazione sia della legge che della Costituzione"<sup>13</sup>.

Più in particolare, si è osservato che il potere/dovere, posto in capo ai giudici, di praticare un'interpretazione sistematica delle norme di legge in base alla Costituzione, sconta il difetto principale consistente nell'arbitraria deduzione di una competenza dal regime delle fonti il quale non è di per se stesso idoneo a determinare competenze. Infatti – si osserva –, poiché l'ordinamento giuridico è costituito sia da un assetto delle fonti sia da un assetto di competenze relative non solo alla produzione di norme ma anche all'accertamento ed all'esecuzione delle medesime, se nell'individuazione e nell'applicazione delle norme si fa riferimento solo all'assetto delle fonti senza tener conto anche dalla componente costituita dal regime delle competenze previste dall'ordinamento stesso, "si genera una situazione di mancata funzionalità con degrado dell'ordinamento stesso"<sup>14</sup>. Una volta assodata la necessità dell'accertamento del regime delle competenze ai fini della spettanza del sindacato di legittimità costituzionale, non si può che constatare – si prosegue – che il legislatore costituzionale ha rifiutato non solo un sindacato diffuso, ma anche un sindacato simile a quello prefigurato dall'ordinamento tedesco nel quale l'art. 100 GG stabilisce chiaramente – attraverso l'utilizzo dell'inequivocabile verbo "hält" – che il giudice *a quo* può sollevare la questione di costituzionalità di una certa disposizione legislativa solo e soltanto se è convinto della sua fondatezza e non semplicemente se nutre un dubbio di costituzionalità<sup>15</sup>: infatti, l'art. 1 della l. cost. n. 1/1948 stabilisce il requisito della "non manifesta infondatezza" delle questioni di costituzionalità per cui il giudice comune può sottoporre alla Corte anche questioni di costituzionalità infondate purché l'infondatezza non sia manifesta<sup>16</sup>. Di conseguenza, da un lato, dal regime delle competenze disegnato dal legislatore costituzionale non risulta una competenza del giudice a sindacare le leggi in termini così ampi da sovrapporsi a quella della Corte costituzionale, salvo il potere esclusivo di quest'ultima di annullare atti legislativi, e, dall'altro lato, nel momento in cui si pretende che il giudice comune debba fare il possibile sul piano esegetico al fine di effettuare un'interpretazione conforme alla Costituzione e solo in caso di mancata riuscita di questa operazione possa sollevare questione di costituzionalità, si finisce per assimilare o comunque per accostare il ruolo del giudice *a quo* italiano a quello tedesco, in netto contrasto, però, con l'*intentio* dei Costituenti<sup>17</sup>.

Si è anche rilevato che non esistono "rimedi giuridici idonei a contrastare una siffatta minaccia [quella di riservare esclusivamente al giudice l'interpretazione e l'applicazione della Costituzione] alle competenze della Corte", perché ipotizzare il ricorso all'impugnazione per difetto di giurisdizione o al conflitto di attribuzione proposto dalla stessa Corte non sembra soluzione convincente dal momento che "è certo che in entrambi i casi... sarebbe assai difficile stabilire quando essa [l'interpretazione adeguatrice] dia luogo ad una scelta vincolante – in relazione a significati palesemente espressi dalla

<sup>13</sup> M. MANETTI, *Abuso del potere interpretativo da parte del giudice e del legislatore: un'occasione mancata per un conflitto di attribuzione*, in *Giur. Cost.* 1984, 2337.

<sup>14</sup> G. GEMMA, *Inammissibilità delle sentenze «interpretative di inammissibilità»*, in M. D'AMICO-B. RANDAZZO (a cura di), *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, cit., 280.

<sup>15</sup> Sul punto cfr. A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, Milano 2004, 262.

<sup>16</sup> In tal senso cfr. G. GEMMA, *Inammissibilità delle sentenze «interpretative di inammissibilità»*, cit., 280-81, il quale compie un parallelismo con il GUP il quale può adottare sentenze di non luogo a procedere se ritenga per varie ragioni l'imputato non colpevole, mentre può solo rinviare a giudizio l'imputato se sussistano sospetti di colpevolezza, senza poter accertare effettivamente l'esistenza di quest'ultima la quale spetterà ad altro rogano giudicante.

<sup>17</sup> Cfr. G. GEMMA, *Inammissibilità delle sentenze «interpretative di inammissibilità»*, cit., 281.

Costituzione e veramente conciliabili con il tenore della disposizione – e quando ad una scelta «creativa» rimessa perciò alla Corte costituzionale (se non al legislatore)”<sup>18</sup>.

A questa critica è stato obiettato che la decisione che il giudice comune adottasse in applicazione di una norma sostanzialmente da lui “creata” attraverso un uso surrettizio della interpretazione adeguatrice e cioè non rispettoso del “limite di tolleranza” del dato testuale costituirebbe un provvedimento abnorme, già come tale rimuovibile con gli strumenti processuali, e sarebbe altresì “confliggibile, sia su iniziativa della Corte costituzionale (per usurpazione del suo potere esclusivo di caducazione e/o manipolazione delle norme illegittime), sia da parte del legislatore (statuale o regionale) che vedrebbe così usurpata la potestà ad esso riservata di abrogare o modificare il proprio precedente prodotto normativo”<sup>19</sup>.

Un'altra critica che viene mossa allo strumento dell'interpretativa di inammissibilità per omessa interpretazione conforme è che esso vanifica il requisito della “non manifesta infondatezza”, il quale a rigore richiede il semplice dubbio di legittimità della norma come *condicio* affinché questa possa accedere al sindacato della Corte<sup>20</sup>: se, infatti, il giudice deve aver esperito senza successo tutti i tentativi possibili per ricercare l'interpretazione conforme a Costituzione e cioè a tal fine deve avere ritenuto di non poter addivenire a nessuna interpretazione della disposizione che sia costituzionalmente compatibile, ciò significa che, nel momento in cui rimette la questione alla Corte, lo stesso giudice non è soltanto sfiorato dal ragionevole dubbio ma è certo, dal suo punto di vista, dell'incostituzionalità della norma, avendo superato da sé il dubbio sulla non manifesta infondatezza<sup>21</sup>.

A questa critica è stato replicato, a dire il vero, che, se l'interpretazione precede logicamente il momento dell'applicazione che pure la condiziona, la ricerca della soluzione conforme a Costituzione dovrebbe situarsi in una fase che logicamente precede la stessa valutazione circa la non manifesta infondatezza, per cui, prima di esprimere il dubbio, che resta tale, il giudice deve aver praticato le “strade” consentite dall'uso dei suoi poteri interpretativi: insomma, se resta convinto, dandone adeguata motivazione, del fatto che l'interpretazione plausibile sia quella che determina dubbi di costituzionalità, non può che rimettere la questione alla Corte, la quale a quel punto, ove la motivazione sia adeguata, dovrà pronunciarsi nel merito. Di conseguenza, “se così è, la «interpretazione conforme» non si atteggia né a «terzo requisito» né ad elemento in grado di travolgere il senso della valutazione di «non manifesta infondatezza». Diviene momento, nell'ordinario esercizio dei poteri interpretativi del giudice, che logicamente precede, potendo fungere da presupposto, le valutazioni sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione. Si spiegherebbe, così, la ragione per la quale il mancato tentativo di interpretazione conforme condiziona la stessa ammissibilità della prospettata questione: se il presupposto interpretativo poteva essere un altro, la stessa valutazione sulla non manifesta infondatezza e/o rilevanza ne risulta manifestamente inficiata”<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> M. MANETTI, *Abuso del potere interpretativo da parte del giudice e del legislatore*, cit., 2338.

<sup>19</sup> M.R. MORELLI, *Doverosità della previa verifica di una possibile «interpretazione adeguatrice»*, cit., 2358.

<sup>20</sup> In tal senso cfr. A. PUGIOTTO, *La metamorfosi delle sentenze interpretative di rigetto*, in *Il Corr. Giur.* 2004, fasc. 8, 988, M. RUOTOLO, *Corte, giustizia e politica*, in V. TONDI DELLA MURA-M. CARDUCCI-R.G. RODIO (a cura di), *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, Torino 2005, 380 nota 160, [il quale pure in seguito ha mutato opinione (cfr. la nota 22 e il testo sopra)] e analogamente, sia pure in tempi meno recenti, cfr. già A. PACE, *I limiti dell'interpretazione «adeguatrice»*, in *Giur. Cost.* 1963, 1069; sul punto cfr. anche le osservazioni di G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Milano 2006, 140-42 e *ivi* nota 28.

<sup>21</sup> Cfr. M. D'AMICO, *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, in M. D'AMICO-B. RANDAZZO (a cura di), *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, cit., 506 nota 24, secondo la quale “ciò sembrerebbe porsi in contrasto con il modello di giustizia costituzionale positivamente delineato”

<sup>22</sup> M. RUOTOLO, *Interpretazione conforme a Costituzione e tecniche decisorie della Corte costituzionale*, in *www.gruppodipisa* 2009, spec. § 2, ora rep. anche in *Scritti in onore di Alessandro Pace*, Napoli 2012; conforme M. RAVERAIRA, *Le critiche all'interpretazione conforme: dalla teoria alla prassi un'incidentalità “accidentata”?*, in *Giur.*

Un'altra obiezione che viene rivolta alle decisioni di inammissibilità interpretativa per omessa interpretazione conforme si fonda sulla tesi in base alla quale tali decisioni, pur avendo l'indiscutibile "pregio" di offrire una concezione della Costituzione "immanente nell'ordinamento, cioè una Costituzione che pervade l'ordinamento in modo molecolare, entra in tutte le norme dello stesso e quindi le caratterizza, le conferma, consente ed impone quella interpretazione che tiene conto di questa Costituzione, che è entrata dentro e non sta fuori dall'ordinamento, per essere confrontata in un empirico"<sup>23</sup>, non risolve, però, in modo appagante il grave problema della compromissione dell'ordinamento perché consente il permanere senza rimedio, anche nella pratica applicazione, di interpretazioni gravemente incostituzionali. Non a caso, per ovviare a questo "inconveniente", alcuni hanno "suggerito" alla Corte di adottare una "doppia pronuncia formale" nel caso in cui il testo impugnato si presti ad un ventaglio di interpretazioni di cui una costituzionalmente compatibile: in tal caso, più in particolare, la Corte dovrebbe – cosa che, però, finora non ha fatto, perlomeno nei tempi più recenti – emettere una sentenza insieme di rigetto e di accoglimento con riferimento, rispettivamente, alla norma compatibile e alla norma o alle norme ritenute invece incostituzionali, decisione che dunque sarebbe propositiva, nei confronti dei giudici, del significato conforme a Costituzione e, al contempo, demolitoria, con effetto *erga omnes*, rispetto all'interpretazione della disposizione che si riveli sicuramente in contrasto con la Costituzione<sup>24</sup>.

Un'ulteriore obiezione mossa alle decisioni in questione è quella che si incentra sull'argomentazione secondo la quale comunque pretendere che il giudice *a quo* sperimenti un'interpretazione conforme alla Costituzione prima di sollevare la *quaestio* non sarebbe possibile nel caso in cui l'opera di adeguamento alla Costituzione dovesse essere "condotta sino al punto di leggere nella disposizione quel che non c'è, anche quando la Costituzione vorrebbe che vi fosse"<sup>25</sup>: di conseguenza, a giudizio di questa impostazione dottrinale, al fine di evitare che la tenuta delle pronunce interpretative di inammissibilità per omissione dello sforzo interpretativo conforme a Costituzione, volta ad evitare un uso "distorto" dell'incidente di costituzionalità, finisca "per essere fortemente compromessa quando è *l'uso distorto dell'obbligo di interpretazione conforme* a prevalere..."<sup>26</sup>, la legge potrebbe essere interpretata conformemente a Costituzione solo a condizione di non oltrepassare i pur incerti limiti dell'interpretazione e di non trasformare il nostro in un sindacato di costituzionalità diffuso perché, "se il giudice va oltre questi limiti, sono le attribuzioni della stessa Corte costituzionale che sono compromesse"<sup>27</sup>.

A questa critica è stato replicato che essa, in realtà, più che incentrarsi sulla dottrina dell'interpretazione conforme in sé e per sé, colpisce soltanto gli eccessi a cui quella stessa dottrina può condurre e si è osservato che i rischi e le perplessità che si intravedono nelle decisioni interpretative di inammissibilità per omessa interpretazione conforme "riguardano solo le possibili applicazioni distorte del canone dell'interpretazione conforme a Costituzione. Gli eccessi, appunto"<sup>28</sup>.

In senso critico alle decisioni di cui discorriamo è stato altresì osservato che la Corte dovrebbe mostrare "prudenza nel fulminare con l'inammissibilità questioni per le quali appaia altamente improbabile il successo giurisprudenziale di un'interpretazione

---

It. 2010, 1969.

<sup>23</sup> G. SILVESTRI, *Intervento*, in *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, cit., 323.

<sup>24</sup> M. RUOTOLO, *Intervento*, cit., 312-13.

<sup>25</sup> M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'interpretazione "conforme a"*, in *Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia*, Napoli 2009, 418.

<sup>26</sup> Così G. SERGES, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, cit., 3374.

<sup>27</sup> M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche*, cit., 426, il quale dunque sostiene che, se tale limite è superato, si verifica "la cancellazione del principio dell'annullamento delle leggi illegittime ..." (p. 419).

<sup>28</sup> E. LAMARQUE, *La fabbrica delle interpretazioni conformi a Costituzione tra Corte costituzionale e giudici comuni*, in *www.astrid-on line* 2009.

adeguatrice fondate sulle sole capacità persuasive del remittente”<sup>29</sup> e orientarsi, in tali casi, per un'interpretativa di rigetto perlomeno laddove sia la stessa Corte a convincersi della “bontà” della soluzione ermeneutica: in altri termini, la Corte dovrebbe adottare l'interpretativa di inammissibilità solo allorquando l'interpretazione adeguatrice che il giudice *a quo* non ha sperimentato sia tale da non apparire verosimilmente destinata a non resistere ma ad essere travolta nei successivi gradi del giudizio.

### 3) Il limite delle interpretative di inammissibilità (la particolare ipotesi delle interpretative di inammissibilità che “contengono in sé” un'interpretativa di rigetto “mascherata”)

Come abbiamo visto, molte e di diverso tipo sono le critiche che vengono avanzate alle decisioni interpretative di inammissibilità per omessa interpretazione conforme, critiche alle quali in alcuni casi sono state opposte varie “controrepliche” basate su differenti argomentazioni.

Non è nostra intenzione in questa sede prendere posizione in ordine alla fondatezza delle opinioni a favore o, invece, di quelle contrarie all'ammissibilità di queste pronunce che la Corte sempre più spesso adotta nei tempi recenti, ma, assodato il dato di fatto inoppugnabile che la Corte continua ad adottare sempre più frequentemente le decisioni in questione, a noi interessa invece appuntare l'attenzione sul limite varcato il quale l'adozione delle interpretative di inammissibilità non sembra più ammissibile.

A nostro avviso, questo limite invalicabile è rappresentato dal fatto che, siccome la decisione di inammissibilità, ancorché interpretativa, è pur sempre e comunque una decisione di carattere processuale che, come tale, dunque non scende (*rectius*: non dovrebbe scendere) nel merito della questione<sup>30</sup>, nel momento in cui adotta una tale “tipologia” di decisione la Corte non dovrebbe indicare quale sia la diversa interpretazione da accogliere e tale da fugare i dubbi di costituzionalità sollevati, ma dovrebbe limitarsi a “dire” al giudice *a quo* “se questo è il tuo dubbio di costituzionalità e se quelli sono gli ostacoli che ti impediscono di superarlo attraverso l'ordinaria interpretazione della legge, io ti dico solo che gli ostacoli, *anche* alla luce della Costituzione, sono infondati, senza pronunciarmi sul dubbio di costituzionalità”<sup>31</sup>.

In linea di massima nella giurisprudenza più recente questo limite non è superato dalla Corte, se è vero che l'inammissibilità è utilizzata allorquando l'interpretazione

<sup>29</sup> M. BIGNAMI, *Il doppio volto dell'interpretazione adeguatrice*, in *Forum di Quad. Cost.*

<sup>30</sup> In parte diversamente invece G. LANEVE, *L'interpretazione conforme a Costituzione: problemi e prospettive di un sistema diffuso di applicazione costituzionale all'interno di un sindacato (che resta) accentrato*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it) 2011, secondo il quale le ordinanze tradizionali di manifesta inammissibilità che colpiscono i vizi di forma dell'atto di rimessione “appartengono indiscutibilmente alla categoria delle decisioni c.d. processuali”, mentre per le ordinanze di inammissibilità che sanzionano il giudice *a quo* per un assente o insufficiente utilizzo delle sue prerogative interpretative “un giudizio che sia del tutto estraneo alla fase di merito non è altrettanto pacifico”.

<sup>31</sup> Così A. GUZZAROTTI, *Fin dove arriva l'interpretazione correttiva della Corte costituzionale?*, in *Quad. Cost.* 2002, 816, il quale si pone l'interrogativo del punto fino al quale la Corte può arrivare nel “disattendere l'interpretazione della legge ordinaria svolta dal rimettente pretendendo contemporaneamente di non formulare giudizi sulla conformità o meno a Costituzione della disposizione impugnata relativamente a una delle interpretazioni esaminate” (p. 814). A giudizio, invece, di G.U. RESCIGNO, *Una ordinanza di inammissibilità che è in realtà una decisoria interpretativa di rigetto*, in *Giur. Cost.* 2008, 2336, la strada che percorre la Corte quando dichiara inammissibile la questione perché manca ogni tentativo di interpretazione adeguatrice ma non dice quale sarebbe questa interpretazione è “francamente grottesca” perché costringe i giudici remittenti a introdurre una clausola di stile nelle loro ordinanze con cui il giudice assicura che egli ha cercato una diversa interpretazione, quella adeguatrice, ma non l'ha trovata. Ora, avrà certamente ragione il Rescigno a sostenere questa tesi, ma, d'altro canto, se, come egli stesso riconosce, quando la Corte indica l'interpretazione costituzionalmente “corretta” da seguire essa deve poi adottare la formula dell'interpretativa di rigetto, allora ad accogliere la sua tesi non vi sarebbe spazio alcuno per l'inammissibilità in caso in cui la Corte ravvisasse la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente conforme non sperimentata dal giudice *a quo*.

conforme era “a portata di mano” del giudice o è assente qualunque motivazione in ordine all'interpretazione seguita o all'esistenza di altre e diverse letture o la stessa sia assolutamente insufficiente o venga rilevato un palese difetto di tecnica interpretativa in senso stretto<sup>32</sup>: in questi casi la Corte, dunque, non entra nel merito della questione e cioè non vaglia la non incompatibilità della norma indicata come conforme a Costituzione e dunque da seguire con i parametri invocati nell'ordinanza introduttiva.

Tuttavia, in alcune decisioni la Corte ha “obietato” al giudice *a quo* di non aver interpretato in modo costituzionalmente orientato la disposizione impugnata, ha a quel punto indicato l'interpretazione costituzionalmente conforme e dopodiché ha precisato che la disposizione, così come conformemente interpretata, non contrasta con i parametri evocati in sede di atto introduttivo: la particolarità di siffatte decisioni risiede, dunque, nella circostanza che la Corte, anziché dichiarare la questione infondata, ha utilizzato la formula dell'interpretativa di inammissibilità.

In queste ipotesi vengono in considerazione, dunque, delle pronunce interpretative di inammissibilità, come dire, del tutto “a sé stanti”: si pensi, ad esempio, all'ordinanza n. 205 del 2008<sup>33</sup> in cui la Corte, investita da diverse ordinanze della questione di costituzionalità sostanzialmente della disciplina<sup>34</sup> dell'azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro e più in particolare delle disposizioni che, prevedendo l'azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del veicolo, escludono che il medesimo trasportato possa agire nei confronti del vero responsabile del danno<sup>35</sup> per la violazione di varie norme costituzionali, osserva che i giudici *a quibus* non hanno interpretato in modo costituzionalmente orientato le norme impuginate, indica l'interpretazione costituzionalmente “corretta” delle stesse<sup>36</sup> e a quel punto conclude che “tale interpretazione delle norme impuginate avrebbe consentito di superare i prospettati dubbi di costituzionalità” e così dichiara l'inammissibilità della questione prospettata.

E' chiaro, come è stato ben rilevato<sup>37</sup>, che in questo caso – così come anche in altri del tutto analoghi<sup>38</sup> – siamo di fronte ad una pronuncia che, avendo la veste formale dell'inammissibilità e dunque di una decisione di carattere processuale, non indica in sede di dispositivo che la Corte, entrando nel merito della questione, ha delineato l'interpretazione costituzionalmente orientata da seguire, ma che, in realtà, è pienamente di merito perché nella parte motiva i giudici costituzionali non solo hanno indicato qual è la norma conforme a Costituzione di quella data disposizione ma hanno anche accertato la non incompatibilità di quella norma con i parametri evocati in sede di atto introduttivo.

La critica che si può muovere a queste particolari decisioni di inammissibilità interpretativa è che esse, a dispetto della formula processuale utilizzata nel dispositivo, sono in realtà decisioni di merito, così contravvenendo, però, al principio che sembra indiscusso in dottrina e secondo il quale qualunque decisione di inammissibilità, cioè adottata sulla base di uno qualsiasi dei presupposti che inducono la Corte a ricorrervi e

<sup>32</sup> Cfr. R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010)*, Torino 2011, 106.

<sup>33</sup> In *Giur. Cost.* 2008, 2330-35.

<sup>34</sup> Art. 141 e segg. l. n. 209/2005.

<sup>35</sup> ... così come previsto dal sistema degli artt. 1917, 2043 e 2054 cod. civ.

<sup>36</sup> ... individuata in quella secondo la quale tali norme si limitano a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso.

<sup>37</sup> Cfr. A. ANZON, *Interpretazione «corretta» e interpretazione «conforme a Costituzione» del regime delle rogatorie internazionali*, in *Giur. Cost.* 2002, 2428; G.U. RESCIGNO, *Una ordinanza di inammissibilità che è in realtà una decisoria interpretativa di rigetto*, cit., 2335-36; M. RAVERARIRA, *Le critiche all'interpretazione conforme: dalla teoria alla prassi un'incidentalità “accidentata”?*, cit., 1971.

<sup>38</sup> Cfr., per es., l'ord. n. 208 del 2009, in *Giur. Cost.* 2009, 2398 ss.

tanto che abbia quanto che non abbia carattere decisorio, non può non essere, in quanto tale, una decisione di natura processuale con cui la Corte non entra nel merito della questione prospettata.

E' noto, anzi, che sotto questo profilo una parte della dottrina ritiene che l'unica "tipologia" decisoria con riferimento alla quale non si può discutere il carattere processuale è quella, appunto, dell'inammissibilità: si è infatti affermato che "la categoria delle pronunce di inammissibilità finisce per coincidere con quella delle decisioni processuali complessivamente intese"<sup>39</sup> in quanto la natura processuale delle altre decisioni che pure vengono tradizionalmente inserite nel novero delle decisioni processuali sarebbe discutibile, dal momento che, più in particolare, la pronuncia di restituzione degli atti andrebbe più correttamente considerata né una decisione processuale né una decisione di merito ma una "non decisione"<sup>40</sup>, e anche la pronuncia di cessazione della materia del contendere andrebbe considerata, se non addirittura una vera e propria pronuncia sul merito della controversia<sup>41</sup>, comunque una decisione né processuale né di merito<sup>42</sup>.

Posto, dunque, che è fuori discussione che la natura processuale dovrebbe caratterizzare tutte le decisioni di inammissibilità e dunque anche quelle interpretative, risulta difficile capire il motivo per il quale la Corte in alcune decisioni, dopo aver rimproverato al giudice *a quo* di non aver cercato un'interpretazione idonea a superare i prospettati dubbi di costituzionalità, individua qual è l'interpretazione costituzionalmente orientata e ne vaglia la compatibilità con i parametri evocati dal giudice *a quo* stesso. A noi pare che la Corte, allorché valuta che il rimettente non ha ottemperato al dovere di trarre dalla disposizione un significato costituzionalmente orientato<sup>43</sup>, non dovrebbe indicare quale sia la diversa interpretazione da accogliere e tale da fugare i dubbi di costituzionalità sollevati, ma dovrebbe limitarsi a valutare che gli ostacoli che impediscono al rimettente di superare i dubbi di costituzionalità ipotizzati anche alla luce della Costituzione sono infondati, senza pronunciarsi affatto, però, sul dubbio di costituzionalità: come ha ben detto, infatti, uno degli autori che pure in modo energico si è dichiarato favorevole all'utilizzo delle interpretative di accoglimento, nel momento in cui adotta queste decisioni la Corte "*crea da una costola della c.d. «interpretativa di rigetto» una nuova tipologia di decisione*", nella quale, però, dalla rilettura della disposizione denunciata conducente al ripudio dell'esegesi presupposta dall'autorità rimettente "non discende la dimostrata insussistenza dei profili di incostituzionalità paventati da quel giudice e con ciò la non fondatezza della questione ..."<sup>44</sup>.

Infatti, se la Corte indicasse l'interpretazione "corretta" e ne valutasse la sua compatibilità con tutti i parametri evocati, essa dovrebbe allora adottare una sentenza di non fondatezza<sup>45</sup>: più in particolare, la Corte dovrebbe ricorrere all'interpretativa di rigetto,

<sup>39</sup> Così L. PESOLE, *Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale: i più recenti indirizzi giurisprudenziali*, in *Giur. Cost.* 1992, 1574, secondo la quale tale affermazione è ancora più valida "oggi che la restituzione degli atti viene prevalentemente limitata al solo spazio dello *ius superveniens*".

<sup>40</sup> Così A. PIZZORUSSO, *La restituzione degli atti al giudice «a quo» nel processo costituzionale incidentale*, Milano 1965, 42; confome M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio incidentale*, Milano 1984, 39.

<sup>41</sup> In tal senso cfr. R. CHIEPPA, *Ancora tra cessazione della materia del contendere, difetto di interesse e rinuncia parziale al giudizio*, in *Giur. Cost.* 2006, 4391.

<sup>42</sup> In tal senso cfr. E. ROSSI, *Ratifica consiliare della delibera giuntale di ricorrere contro le leggi statali in Trentino - Alto Adige: quando il rigore sembra eccessivo e ingiustificato*, in *Forum di Quad. Cost.* 2012.

<sup>43</sup> ... ma questo deve valere anche in riferimento alle decisioni di inammissibilità cosiddette interpretative correttive, cioè quelle in cui la Corte, ritenendo che la scelta interpretativa del giudice *a quo* sia implausibile, lo invita a ricercarne una diversa e migliore: cfr. G. AMOROSO, *I seguiti delle decisioni di interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale nella giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione*, in *Riv. trim. di dir. pubbl.* 2008, 773-74.

<sup>44</sup> M.R. MORELLI, *Ancora una nuova tipologia di decisione costituzionale: la «interpretativa di inammissibilità»*, cit., 2411-12.

<sup>45</sup> In dottrina è stato sostenuto che, "se la possibilità per il giudice di sollevare la questione di costituzionalità è subordinata all'esperienza di un tentativo d'interpretazione conforme, le questioni interpretative andrebbero sempre risolte in quella sede... La Corte, quindi, ove investita di questioni "interpretative" (di questioni, cioè, aventi ad oggetto

cioè quella caratterizzata dalla formula in sede di dispositivo “non fondata nei sensi di cui in motivazione”, nei casi – del tutto residuali – in cui – secondo quanto si trae dalla più recente giurisprudenza costituzionale – si tratti di superare un diritto vivente o di avanzare ipotesi interpretative ad esso alternative oppure allorquando l'interpretativa appaia, nei riguardi del testo normativo, più “creativa” o più “ardita” in quanto il significato indicato dalla Corte non discende affatto chiaramente dalla lettera del medesimo quando addirittura non sembra porsi in contrasto con esso<sup>46</sup>, oppure, in tutti gli altri casi, ad una decisione di infondatezza, manifesta o semplice, che non reca nel dispositivo la sua natura interpretativa<sup>47</sup>.

Ora, sarà anche un dato di fatto incontrastabile che in sede di giurisprudenza costituzionale è assolutamente promiscuo l'utilizzo delle decisioni di manifesta infondatezza (o anche di rigetto semplice) e delle decisioni di inammissibilità interpretative che “nascondono” vere e proprie interpretative di rigetto, e sarà forse anche vero che “la scelta dell'una o dell'altra tipologia di pronuncia non avviene in base a differenti presupposti di partenza, ma risponde ad un *uso strategico*”<sup>48</sup>: a questo proposito si potrebbe constatare che risulta parzialmente inficiata la validità del vecchio insegnamento secondo il quale “nell'interpretare una sentenza ci si deve innanzi tutto attenere alla lettera del dispositivo”<sup>49</sup>.

Tuttavia, non si possono sottacere, a nostro avviso, i rischi e non si può sottovalutare, potremmo quasi dire, la “gravità” dell'operazione insita nell'inserire, in una decisione che presenta in dispositivo una formula processuale, una valutazione nel merito contenuta nelle “pieghe” della motivazione.

Già, infatti, è variamente contestato in dottrina il ricorso da parte della Corte alle cosiddette sentenze di rigetto “mascherate”<sup>50</sup>, cioè alle decisioni di infondatezza, perlopiù manifesta ma anche semplice, in cui la Corte mantiene la reinterpretazione della disposizione impugnata “dietro le quinte”<sup>51</sup> e questo, come noto, sulla base soprattutto della considerazione secondo la quale la mancanza di visibilità dell'operazione interpretativa della pronuncia non elimina di fatto la possibilità di più interpretazioni nella pratica giuridica ed aggrava, anzi, i rischi che continuino ad essere applicate norme incostituzionali<sup>52</sup>.

---

disposizioni suscettibili di essere lette anche in modo non dissonante con la Costituzione), dovrebbe considerarle tutte inammissibili” (A. D'ATENA, *Conclusioni. Interpretazioni adeguatrici, diritto vivente e sentenze interpretative della Corte costituzionale*, in *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, cit., 349). Tuttavia, si potrebbe osservare che lo spazio per la decisione di non fondatezza esiste e si ha nel caso in cui la Corte intende ricercare l'interpretazione conforme e valutarne la compatibilità coi parametri invocati anziché limitarsi a “sanzionare” il giudice *a quo* per non aver ricercato un'interpretazione conforme (magari “a portata di mano”).

<sup>46</sup> Sul punto v., anche per esempi di decisioni, R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, cit., 108-09.

<sup>47</sup> E infatti nella giurisprudenza più recente l'inammissibilità è utilizzata allorquando l'interpretazione conforme era “a portata di mano” del giudice o è assente qualunque motivazione in ordine all'interpretazione seguita o all'esistenza di altre e diverse letture o la stessa sia assolutamente insufficiente o venga rilevato un palese difetto di tecnica interpretativa in senso stretto: cfr. R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, cit., 106; sul punto ci permettiamo di rinviare anche ad A. BONOMI, *Alcuni spunti sulle “tipologie” decisorie adottate dalla Corte costituzionale a seguito dell'accertamento dell'erroneità del presupposto interpretativo fatto proprio dal giudice a quo: non fondatezza “nei sensi di cui in motivazione”, inammissibilità interpretativa, manifesta infondatezza e non fondatezza semplice (... alla luce della sentenza n. 140 del 2013 Corte cost.)*, in *Forum di Quad. Cost.* 2013.

<sup>48</sup> G. SORRENTI, *La Costituzione “sottintesa”*, cit., 32.

<sup>49</sup> Così E. CAPACCIOLI, *In tema di interpretazione della sentenza*, in *Foro Pad.* 1952, 747.

<sup>50</sup> E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, Torino 2011, 133.

<sup>51</sup> L'efficace espressione è tratta da G. SORRENTI, *La Costituzione “sottintesa”*, cit., 23.

<sup>52</sup> Sul punto cfr., per tutti, E. ELIA, *Modeste proposte di segnaletica giurisprudenziale*, in *Giur. Cost.* 2002, 3688 ss.; A. ANZON, *Interpretazione «corretta» e interpretazione «conforme a Costituzione»*, cit., 2426 ss.; A. CELOTTO, *Il (pericoloso) consolidarsi delle «ordinanze interpretative»*, in *Giur. Cost.* 2003, 1462 ss.; SORRENTI, *La Costituzione “sottintesa”*, cit., 23-4.

Laddove, però, la Corte entri nel merito della questione, inserisca la reinterpretazione della disposizione sottoposta al suo giudizio nella parte motiva, ne vagli la compatibilità – arrivando alla conclusione che si debba escludere che vi sia un contrasto – con le disposizioni costituzionali parametro evocate dal giudice *a quo* e, nonostante ciò, adotti un'interpretativa di inammissibilità, le preoccupazioni e le perplessità aumentano perché queste operazioni sono effettuate in pronunce che nel dispositivo recano dopotutto una formula processuale.

\*\* Dottore di ricerca in Diritto costituzionale